



CONFERENZA DI SERVIZI

(Art. 14-ter della L. n. 241/90 e s.m.i)

Venezia, 14 dicembre 2017

DIREZIONE AMBIENTE

Autorizzazione Integrata Ambientale

Oggetto: *Progetto di riduzione degli impatti odorigeni del compostaggio, condizionamento e trattamento fanghi, digestione anaerobica con produzione di biometano ottenuto dalla raffinazione del biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica di rifiuti organici e produzione di gessi di defecazione per uso agricolo.*

1. Premessa.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale si rileva che con nota del 30.04.2015 la ditta Biogarda S.r.l., che gestisce l'omonimo impianto di compostaggio sito in Località Bivio Rosalba, nel comune di Valeggio sul Mincio (VR) ha presentato un progetto relativo a:

- interventi di riduzione gli impatti odorigeni dell'attuale impianto di compostaggio;
- realizzazione di una struttura fissa completamente chiusa e in depressione (capannone) in grado di accogliere lo stoccaggio e il condizionamento e trattamento dei fanghi civili e agroalimentari;
- installazione di un digestore anaerobico e di un annesso impianto di trattamento del digestato.

A seguito dei diversi incontri istruttori promossi dalla competente struttura di VIA nell'ambito della procedura attivata dalla Ditta, sono state depositate dall'istante delle memorie ed integrazioni documentali (citate nel parere reso dalla Commissione V.I.A. a cui si rimanda), che hanno reso possibile la conclusione del procedimento avviato il 05.03.2015.

2. Informazioni generali sull'impianto

2.1. Stato di fatto.

L'impianto è entrato in attività il 10 dicembre 2007, con autorizzazione ad effettuare il recupero di rifiuti organici non pericolosi mediante compostaggio (codice IPPC punto n. 5.3 b).

L'unica linea di produzione attualmente autorizzata è denominata "P 1" ed è dedicata alla produzione di Ammendante Compostato di Qualità (ACQ).

La quantità di rifiuti in ingresso all'impianto come da autorizzazione è pari a 28.000 t/a.

La struttura è ubicata sul sito di una ex cava regolarmente restituita allo strumento urbanistico vigente come area agricola.

L'area su cui sorge l'impianto è in zona depressa, al di sotto del piano campagna di circa 13 metri.

Da un punto di vista viario il sito è compreso tra la "strada statale n. 249" e la "strada provinciale di Mongabìa n. 21".

Tali assi viari sono collegati alla viabilità autostradale attraverso il casello di Peschiera del Garda.

La nuova tangenziale favorisce l'accesso all'impianto per la strada statale n. 249 escludendo il transito per il centro abitato di Valeggio sul Mincio.

Il sito è accessibile anche dai caselli autostradali di Verona Nord, Verona Sud e Sommacampagna, percorrendo la strada provinciale n. 24 e la strada statale n. 62.

Catastalmente il sito è censito al foglio n. 65, mappali n. 311, 312 e 314 del comune di Valeggio sul Mincio (VR).





giunta regionale

La superficie complessiva occupata dall'impianto è di 19.716 mq, di cui 4.220 mq coperta, 6.385 mq scoperta e pavimentata destinata al transito degli automezzi e la restante area, anch'essa scoperta, non è pavimentata.

Il Gestore dell'impianto è iscritto presso la C.C.I.A.A. di Verona (C. F. n. 03153850239 e n. REA VR - 312981) ed è in possesso della certificazione ISO 14001:2004, con scadenza 05.11.2019.

2.2. Atti autorizzativi rilasciati all'impianto

Con determinazione n. 57/09 del 08 gennaio 2009 integrata dalla determinazione n. 152/09 del 15 gennaio 2009 e dalla determinazione n. 7214/09 del 28 dicembre 2009, il Settore Ambiente della Provincia di Verona ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio alla società Biogarda s.r.l. per il trattamento di rifiuti organici selezionati per la produzione di ammendanti e/o fertilizzanti.


Con determinazione n. 1462/11 del 7 aprile 2011, il Settore Ambiente della Provincia di Verona ha approvato il progetto di variante sostanziale per la realizzazione di un nuovo biofiltro e modifica del sistema di abbattimento degli odori prodotti dal processo di compostaggio.

Con determinazione n. 35/14 del 09 gennaio 2014, il Settore Ambiente della Provincia di Verona ha rinnovato l'autorizzazione all'esercizio fino al 09 gennaio 2019.

Infine, con le modifiche introdotte dal d.lgs n. 46/2014 di recepimento della direttiva 2010/75/UE, gli impianti di trattamento aerobico delle frazioni organiche sono stati ricompresi nell'allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e tenuti quindi al rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale. Per la ditta Biogarda il procedimento autorizzativo si è concluso con il provvedimento di AIA della Provincia di Verona, determinazione n. 2440/15 del 02 luglio 2015.

Questo l'elenco completo dei provvedimenti rilasciati all'impianto:

- **Determina n. 846/07 del 12 febbraio 2007**, con cui la Provincia di Verona ha approvato il progetto per la realizzazione di un impianto di compostaggio in località Bivio Rosalba della ditta Biogarda Srl, con sede nel comune di Valeggio sul Mincio in via del Solco, 1, loc. Cascina Candida.
- **Determina n. 6714/08 del 5 novembre 2008**, in scadenza il 09.01.2009, con cui la Provincia di Verona ha concesso il rinnovo temporaneo e limitato all'autorizzazione all'esercizio provvisorio valido fino al 9 gennaio 2009, rilasciato alla società Biogarda srl per il trattamento di rifiuti organici selezionati per la produzione di ammendanti e/o fertilizzanti, con sede legale e operativa nel comune di Valeggio sul Mincio in località Bivio Rosalba.
- **Determina n. 57/09 del 08 gennaio 2009**, in scadenza il 09.01.2014, con cui la Provincia di Verona ha concesso l'autorizzazione all'esercizio valida fino al 9 gennaio 2014, alla società Biogarda srl per il trattamento di rifiuti organici selezionati per la produzione di ammendanti e/o fertilizzanti, con sede legale e operativa nel comune di Valeggio sul Mincio in località Bivio Rosalba. Approvazione del Programma dei controlli.
- **Determina n. 152/09 del 15 gennaio 2009**, in scadenza il 09.01.2014, con cui la Provincia di Verona ha integrato l'autorizzazione all'esercizio, valida fino al 9 gennaio 2014, rilasciata alla società Biogarda srl per il trattamento di rifiuti organici selezionati per la produzione di ammendanti e/o fertilizzanti, con sede legale e operativa nel comune di Valeggio sul Mincio in località Bivio Rosalba.
- **Determina n. 7214/09 del 28 dicembre 2009**, in scadenza il 09.01.2014, con cui la Provincia di Verona ha integrato l'autorizzazione all'esercizio, valida fino al 9 gennaio 2014, rilasciata alla società Biogarda srl per il trattamento di rifiuti organici selezionati per la produzione di ammendanti e/o fertilizzanti, con sede legale e operativa nel comune di Valeggio sul Mincio in località Bivio Rosalba.
- **Determina n. 1462/11 del 7 aprile 2011**, in scadenza il 09.01.2014, con cui la Provincia di Verona ha rilasciato alla società Biogarda srl per l'impianto di trattamento di rifiuti organici selezionati per la produzione di ammendanti e/o fertilizzanti, con sede legale e operativa nel comune di Valeggio sul Mincio in località Bivio Rosalba una approvazione del progetto di variante sostanziale per la realizzazione di un nuovo biofiltro e modifica del sistema di abbattimento degli odori prodotti dal processo di compostaggio.





giunta regionale

- **Determina n. 35/14 del 09 gennaio 2014**, in scadenza il 09.01.2019 con cui la Provincia di Verona ha rilasciato alla società Biogarda srl per l'impianto di trattamento di rifiuti organici selezionati per la produzione di ammendanti e/o fertilizzanti, con sede legale e operativa nel comune di Valeggio sul Mincio in località Bivio Rosalba il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio.
- **Determina n. 2440/15 del 02 luglio 2015**, con cui la Provincia di Verona ha rilasciato l'autorizzazione integrata ambientale alla società Biogarda srl per la gestione di un impianto per il trattamento di rifiuti organici selezionati e per la produzione di ammendanti e/o fertilizzanti, con sede legale e operativa nel comune di Valeggio sul Mincio in località Bivio Rosalba.

2.3. Emissioni in atmosfera

L'impianto è dotato di un sistema di trattamento delle arie esauste costruito da una rete di captazione, da una torre di lavaggio (scrubber) e da un biofiltro.

Lo scrubber garantisce un parziale allontanamento dell'Ammoniaca (NH₃) e l'abbattimento delle polveri, nonché, un controllo della temperatura e il giusto grado di umidità dell'aria avviata al trattamento nel biofiltro.

I limiti di emissione in atmosfera dal biofiltro autorizzati sono i seguenti:

- ammoniaca: 25 mg/Nmc;
- Acido solfidrico (H₂S) e mercaptani: 5 mg/Nmc;
- Carbonio Organico Totale (TOC): 25 mg/Nmc;
- Polveri totali: 5 mg/Nmc.

Per quanto attiene gli odori il limite è compreso tra le 500 unità olfattometriche come valore massimo e le 300 u. o. come valore a regime.

2.4. Scarichi idrici

Le acque dell'impianto sono costituite da:

- Acque meteoriche delle coperture (tetti);
- Acque meteoriche dei piazzali;
- Acque di processo;
- Acque nere degli uffici.

La gestione delle diverse tipologie è effettuata in conformità a quanto autorizzato dalla Provincia di Verona, ovvero:

- *Le acque meteoriche precipitate sulle coperture* sono convogliate con opportuni sistemi di raccolta e scaricate sul suolo per mezzo di una trincea drenante, senza alcun trattamento preliminare.
- *Le acque meteoriche precipitate sui piazzali* sono captate con chiusini e convogliate a due vasche di raccolta di "prima pioggia" da 16 mc ciascuna. Parte delle acque raccolte sono riutilizzate per irrigare il compost la restante quantità conferita a corpi ricettori.
- *Le acque di processo* sono costituite da acque di percolazione della zona di ricezione, miscelazione, fermentazione accelerata, da acque di percolazione dei piazzali di stoccaggio dei rifiuti lignocellulosici e da acque di lavaggio delle gomme degli automezzi. Le acque di percolazione della zona di ricezione, miscelazione, fermentazione accelerata sono convogliate in tre vasche di raccolta della capacità di 16 mc e, successivamente, riutilizzate per irrigare il compost. Le acque di percolazione dei piazzali di stoccaggio dei rifiuti lignocellulosici sono convogliate in una vasca da 80 mc e, successivamente, avviate in una delle precedenti vasche da 16 mc e, da qui, riutilizzate nell'impianto di irrigazione a servizio della fermentazione accelerata del compost. Le acque di lavaggio delle gomme degli automezzi sono convogliate in un pozzetto di stoccaggio e conferite ad un impianto terzo autorizzato.
- *Le acque nere degli uffici* sono convogliate e successivamente avviate, per la parte relativa agli scarichi bianchi in un pozzetto sgrassatore e poi al collettore finale, mentre, per la parte relativa agli





giunta regionale

scarichi neri avviate ad una vasca Imhoff e poi ad un sistema di dispersione con trincea di subirrigazione a valle.


In base a questo assetto gestionale gli scarichi idrici considerati nell'AIA vigente sono rappresentati dallo scarico finale individuato con la sigla SF1 e dallo scarico finale individuato con la sigla SF2.

2.5. Rumore

Per quanto attiene la componente rumore la ditta è attualmente autorizzata ad esercire nel rispetto dei limiti delle emissioni sonore stabiliti dalla normativa di settore in relazione ai ricettori presenti e alla classificazione acustica del territorio e, se più restrittivi, a quelli previsti dalla zonizzazione acustica comunale.

2.6. Processo produttivo: schema a blocchi

Il processo lavorativo svolto sulle matrici organiche in ingresso all'impianto, sulla scorta dell'autorizzazione in essere, è così schematizzabile:



Schema a blocchi processo autorizzato

L'impianto è caratterizzato dalle seguenti componenti:

- a. Zona di scarico dei materiali organici conferiti all'impianto. In questa zona è presente un sistema di aspirazione che funziona automaticamente per i tempi di utilizzo, ovverossia, per i tempi necessari alle operazioni di scarico. Sono garantiti n. 4 ricambi/ora in quanto zona presidiata durante lo scarico e successiva movimentazione dei rifiuti. Le arie esauste aspirate dal sistema di aspirazione sono convogliate all'impianto di trattamento effluenti gassosi. La pavimentazione è in



giunta regionale

cemento armato, portante, impermeabile dotato di finitura antiscivolo. La superficie complessiva di questa zona è di mq. 100 e un volume complessivo pari a mc. 900.

- b. Zona di miscelazione delle varie matrici conferite. Questa zona è situata all'interno di un capannone coperto, chiuso, con pavimento portante ed impermeabile. La pavimentazione è dotata di una leggera pendenza che consente all'eventuale percolato, formatosi durante le fasi di miscelazione, di scolare nel pozzetto di raccolta ed essere convogliato alla vasca di stoccaggio dedicata. La superficie complessiva è di mq. 300 e il volume complessivo di mc. 2.700. La zona è dotata di tubazioni per l'aspirazione dell'aria esausta. Anche in questa zona il numero di ricambi d'aria/ora è di 4 in quanto zona presidiata in cui vengono svolte le fasi di miscelazione e movimentazione dei rifiuti.
- c. Area di fermentazione accelerata (biossificazione). Questa zona, situata all'interno del capannone in cemento armato, è dotata di pavimento impermeabile portante. Al di sotto della pavimentazione è presente una rete di distribuzione dell'aria compressa (platea insufflata). L'area è suddivisa in due sub-aree, una in cui è insufflata l'aria, denominata S1 e l'altra dedicata alla movimentazione dei mezzi, detta S2.
Complessivamente il capannone occupa una superficie pari a mq 1.400 per un volume totale di mc. 11.200 ed un volume libero di circa mc. 9.200. L'aspirazione dell'aria esausta e dei gas provenienti dai cumuli è garantita e continua. I gas sono convogliati, tramite la rete di captazione, all'impianto di trattamento delle arie esauste. I ricambi aria/ora sono pari a 2,5 per il volume libero dell'area essendo la zona non presidiata. L'area è dotata di un sistema di irrigazione a pioggia micronizzata che favorisce il mantenimento del corretto grado di umidità all'interno dei cumuli. Il sistema è collegato alla vasca di raccolta del percolato e alla rete idrica di acqua di pozzo per le eventuali integrazioni. La pavimentazione è dotata di un sistema di captazione e convogliamento del percolato.
- d. Area di maturazione e stabilizzazione del compost. L'Area occupa una superficie di mq 1.500 ed è caratterizzata da un pavimento in c.a. portante, impermeabile. E' costituita da due sub-aree, una dedicata ai cumuli di compost in maturazione e l'altra dedicata agli spazi di manovra dei mezzi. Il capannone è dotato di tubazioni per l'aspirazione delle arie esauste ed il loro convogliamento all'impianto di trattamento effluenti gassosi. Il numero di ricambi aria/ora è pari a 2,5 come zona non presidiata.
- e. Area di raffinazione del compost maturo completamente confinata. La raffinazione viene eseguita solo se necessaria o richiesta. Essa consiste in una vagliatura e in una separazione di eventuali plastiche o sovrullo, ed è effettuata in un'area avente superficie di mq. 100 ed un volume utile pari a mc. 800. L'area è ricavata nell'ambito dello stesso capannone che ospita le precedenti aree di lavorazione. L'aspirazione durante le operazioni di vagliatura è pari a n. 4 ricambi d'aria/ora.
- f. Area coperta di ricovero materiale raffinato, pronto per la consegna alla clientela. Quest'area pavimentata è dotata di una tettoia che copre una superficie di mq. 200 ed è parzialmente confinata.
- g. Area di caricamento del compost finito prima o dopo la raffinazione. Il prodotto raffinato è attualmente stoccato sotto ad una tettoia con pavimento impermeabile portante, avente una superficie di mq 200, in attesa di essere caricato e trasportato presso i clienti/utilizzatori. La tettoia è dotata di eventuali bavette brandeggianti di contenimento e spartiacque di protezione dalle acque meteoriche.

2.7. Rifiuti in ingresso


I rifiuti attualmente autorizzati al conferimento in impianto sono i seguenti:





giunta regionale

EER	DESCRIZIONE	NOTE
020101	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	<i>In conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente sui sottoprodotti di origine animale</i>
020102	Scarti di tessuti animali	<i>In conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente sui sottoprodotti di origine animale</i>
020103	Scarti di tessuti vegetali	
020106	Feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito	<i>In conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente sui sottoprodotti di origine animale</i>
020107	Rifiuti della silvicoltura	
020201	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	<i>In conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente sui sottoprodotti di origine animale</i>
020202	Scarti di tessuti animali	<i>In conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente sui sottoprodotti di origine animale</i>
020203	Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione	<i>In conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente sui sottoprodotti di origine animale</i>
020204	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	<i>In conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente sui sottoprodotti di origine animale</i>
020301	Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti	
020304	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	
020305	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	
020403	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	
020501	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	<i>In conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente sui sottoprodotti di origine animale</i>
020502	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	
020601	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	<i>In conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente sui sottoprodotti di origine animale</i>
020603	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	
020701	Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	
020702	Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	
020704	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	
020705	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	
030101	Scarti di corteccia e sughero	
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	
030301	Scarti di corteccia e legno	
030302	Fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)	
030307	Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	
030308	Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	
030309	Fanghi di calcio contenenti carbonato di calcio	
030310	Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	
030311	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310	
040107	Fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo	
040210	Materiale organico proveniente da prodotti naturali (es. grassi e cere)	<i>In conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente sui sottoprodotti di origine animale</i>





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

040221	Rifiuti da fibre tessili grezze	<i>In conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente sui sottoprodotti di origine animale</i>
100101	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104)	<i>Ceneri di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali con le caratteristiche di cui al punto 18.11 del D.M. del 05/02/98</i>
100102	Ceneri leggere di carbone	<i>Ceneri di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali con le caratteristiche di cui al punto 18.11 del D.M. del 05/02/98</i>
100103	Ceneri leggere di torba e di legno non trattato	<i>Ceneri di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali con le caratteristiche di cui al punto 18.11 del D.M. del 05/02/98</i>
100115	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 14	<i>Ceneri di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali con le caratteristiche di cui al punto 18.11 del D.M. del 05/02/98</i>
100117	Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16	<i>Ceneri di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali con le caratteristiche di cui al punto 18.11 del D.M. del 05/02/98</i>
150101	Imballaggi in carta e cartone	
150103	Imballaggi in legno	
190604	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	<i>Digestato ottenuto dal trattamento anaerobico dei rifiuti urbani selezionati aventi i seguenti CER 191207, 200101, 200108, 200125, 200138, 200201, 200302, 200304.</i>
190605	Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	
190606	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	<i>In conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente sui sottoprodotti di origine animale</i>
190805	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	
190809	Miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili	<i>In conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente sui sottoprodotti di origine animale</i>
190812	Fanghi prodotti dal trattamento biologico	<i>Solo se provenienti da insediamenti agroindustriali</i>
190814	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	<i>Solo se provenienti da insediamenti agroindustriali</i>
191207	Legno diverso di cui alla voce 19 12 06	
200101	Carta e cartone	
200108	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	
200125	Oli e grassi commestibili	
200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	
200201	Rifiuti biodegradabili	
200302	Rifiuti dei mercati	

2.8. Operazioni svolte in impianto

Ai sensi degli allegati B alla parte Quarta del D. Lgs. n. 152/2006, le attività di recupero svolte in impianto sono:

- **R 3:** "Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)" operazione a cui è associato il trattamento aerobico delle frazioni organiche per la produzione di compost;
- **R 13:** "Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R12".

3. Proposta progettuale


La proposta presentata intende modificare l'attuale assetto impiantistico e gestionale mediante:

- L'effettuazione di interventi di riduzione degli impatti odorigeni anche tenuto conto della futura configurazione dell'impianto;
- un ampliamento dell'area su cui insiste l'impianto attraverso l'acquisizione di nuovi mappali,
- un incremento delle strutture/attrezzature dell'impianto;
- un aumento della capacità produttiva;
- un incremento delle diverse attività gestionali operate sui rifiuti.





Di seguito è riportato uno schema che illustra il nuovo assetto assunto dall'installazione a seguito della realizzazione degli interventi in progetto.



Individuazione nuova configurazione planimetrica dell'impianto

3.1. Interventi di riduzione degli impatti odorigeni

La riduzione degli impatti odorigeni dovuti all'impianto di compostaggio sarà ottenuta confinando, all'interno dei capannoni di nuova realizzazione, le sezioni di stoccaggio del prodotto finito (Compost di qualità) e delle matrici in ingresso (materiale lignocellulosico pulito e triturato), attualmente dislocate all'esterno del capannone sotto a delle tettoie.

Inoltre, è prevista la realizzazione ex novo di una linea di aspirazione dell'aria a servizio nel nuovo capannone di stoccaggio del prodotto finito. L'aria aspirata sarà insufflata nel materiale in lavorazione garantendo il necessario apporto aerobico nelle fasi di biossidazione accelerata nelle platee. L'aria esausta non riprocessata sarà avviata a trattamento nel sistema scrubber più biofiltro esistente.

Analogamente, è previsto di realizzare una ulteriore linea di aspirazione dell'aria proveniente dal capannone di maturazione da mettere in ricircolo e che insufflata consentirà la biossidazione accelerata nelle altre platee.

Infine, è prevista la realizzazione di un nuovo sistema scrubber più biofiltro, in aggiunta a quello esistente, per trattare le arie esauste prodotte nelle nuove linee di produzione P2 e P3.

3.2. Aumento dell'area dell'impianto

L'area interessata dall'impianto, nel nuovo assetto, sarà complessivamente di 41.860 mq catastalmente così individuata:


- Foglio n. 65, mappali: n. 311, 312 e 314 per una superficie di 19.716 mq. (esistente su cui è inserita la linea di produzione del compost);





giunta regionale

- Foglio n. 65, mappali: n. 297, 299 per una superficie di 22.144 mq. (nuova acquisizione nella quale andranno a ubicarsi le due nuove linee produttive di trattamento e condizionamento dei fanghi e la linea di digestione anaerobica).



Individuazione nuova area dell'impianto

3.3. Incremento delle strutture/attrezzature dell'impianto

Gli interventi previsti riguardano la **realizzazione di una nuova struttura fissa completamente chiusa e in depressione (Capannone)** in grado di accogliere lo stoccaggio e il condizionamento e trattamento dei fanghi civili e agroalimentari per il successivo spandimento in agricoltura.

In tale capannone, dimensionato per potere accogliere fino a 20.000 t/a di rifiuti, è prevista l'effettuazione delle seguenti lavorazioni:

- 1) miscelazione e stoccaggio dei fanghi in lotti, nonché, stabilizzazione per un periodo di 60 gg.;
- 2) condizionamento dei fanghi con calce e produzione di fango stabilizzato;
- 3) produzione di gessi di defecazione attraverso il dosaggio controllato di reagenti quali ossido di calcio e acido solforico.

Con la realizzazione del nuovo capannone la Linea di produzione P 1 esistente (compostaggio) non varierà l'attuale potenzialità autorizzata.

La nuova struttura (capannone) in muratura sarà adibita allo stoccaggio del verde triturato limitando così ulteriormente la possibilità di diffusione di eventuali odori provenienti dalla parziale fermentazione del materiale.

Il fabbricato in calcestruzzo occuperà una superficie di 375 mq e sarà posizionato in modo da evitare il contatto del materiale triturato stoccato con l'aria esterna che ha direzione prevalente da Est, e ciò allo scopo di evitare l'eventuale diffusione di odori molesti.

La struttura è quindi costituita da tre lati in muratura e un lato aperto orientato a Sud. La sua realizzazione consentirà lo spostamento al coperto dell'area di ricezione e di pre-trattamento del materiale e una riduzione dell'area scoperta per permettere il transito dei mezzi verso gli altri impianti.

La tettoia di stoccaggio esistente è previsto rimanga invariata con possibilità di essere utilizzata dalla ditta all'occorrenza.

Un altro intervento in progetto riguarda l'installazione di un digestore anaerobico per la produzione di biometano della potenzialità complessiva di trattamento di 20.000 ton/anno e di un impianto annesso di trattamento del digestato.





3.4. Aumento della capacità produttiva

Per quanto attiene la capacità produttiva, attualmente l'impianto è caratterizzato da una sola linea di produzione definita "P1" che effettua il **compostaggio** della frazione organica.

La proposta progettuale presentata intende **implementare l'attività** autorizzata aggiungendo due nuove linee produttive definite "P2" e "P3", la prima dedicata al **trattamento e condizionamento dei fanghi** e la seconda alla **digestione anaerobica**.


La nuova Linea di produzione P2 (trattamento e condizionamento fanghi) prevede la realizzazione di apposite aree di stoccaggio poste sia all'aperto che all'interno del capannone.

La pavimentazione delle aree di stoccaggio poste all'esterno, avranno opportune pendenze atte a garantire lo scolo delle acque piovane e il convogliamento in un'apposita vasca, per mezzo di pozzetti con griglia, collegati in serie da una condotta interrata.

Le fasi lavorative della linea P 2 sono le seguenti:

1. Accumulo dei fanghi di depurazione provenienti dai vari impianti (depuratori o ditte agroalimentari) per ciascuno dei quali sarà stata condotta una fase preliminare di caratterizzazione analitica; l'accumulo dei fanghi avverrà all'interno di diversi lotti nei quali saranno suddivise le vasche di stoccaggio, fino al loro riempimento;
2. Miscelazione dei fanghi all'interno di ciascun lotto;
3. Aggiunta eventuale di reagenti (calce e/o acido solforico);
4. Caratterizzazione analitica del fango o del correttivo in uscita dai singoli lotti, al termine di deposito a lungo termine, sulla base della quale definire i quantitativi di fango da conferire sui terreni agricoli in relazione alle caratteristiche analitiche di questi e alle rotazioni culturali su di essi previste;
5. Spandimento dei fanghi presso le aziende agricole ricettrici.

Lo stoccaggio e il trattamento dei fanghi avviene in un capannone chiuso e presidiato di circa 4.000 mq. e lo schema a blocchi del processo è quello di seguito riportato:



Schema a blocchi Linea P 2

In questa linea è prevista la produzione di "gessi di defecazione" da utilizzarsi a fini agronomici come un possibile correttivo dei terreni.

Va precisato che il gesso di defecazione è ottenuto mediante un processo di idrolisi basica del materiale biologico che sfrutta una reazione chimica ottenuta con calce viva e la successiva precipitazione con acido solforico.

I volumi di digestione sono stati progettati per un funzionamento in regime mesofilo, ma le caratteristiche strutturali ed impiantistiche di tutti gli elementi permettono anche un funzionamento dell'impianto in regime termofilo.

La Linea di produzione P3 (digestione anaerobica e produzione biometano), realizzata anch'essa ex novo, sarà organizzata su tre sezioni:

1. una di digestione anaerobica con produzione di biogas;
2. una di trattamento di upgrading del biogas a biometano;





3. una di trattamento del digestato.

In termini gestionali è previsto che, all'interno del capannone confinato, venga effettuato un preliminare trattamento della FORSU finalizzato a separare tale frazione avviabile al processo da altri materiali non destinabili alla fermentazione anaerobica.

In particolare, la separazione sarà effettuata utilizzando un sistema costituito da una tramoggia di carico e da un separatore meccanico in grado di rimuovere, per sbattimento e forza centrifuga, i contaminanti inerti tipo la plastica, metalli, gomma, vetro, sassi, pezzi di tessuti, parti organiche pesanti (ossa) e pezzi di legno.

Il pavimento su cui la FORSU è versata e ribaltata, sarà dotato di un sistema di griglie di raccolta dei colaticci potenzialmente utilizzabili nel macchinario di pre-trattamento del materiale organico in modo da evitare l'uso di acqua per i lavaggi del setaccio, oppure, nella vasca CALIX, qualora ci fosse necessità di bypassare il separatore.

La successiva fase di lavorazione prevede lo stoccaggio del materiale pre-trattato in una vasca posta esternamente al capannone denominata CALIX avente il volume di circa 200 mc e costituirà l'alimentazione dei due digestori anaerobici denominati EUCO.


La FORSU liquida, tramite pompa e tubazioni, sarà prelevata dalla vasca calix e inserita nei due fermentatori EUCO in parallelo.

In base al valore della sostanza solida del materiale verrà aggiunta dell'acqua industriale e di ricircolo (percolati), per ottenere una massa adatta al processo di digestione.

Nella proposta in esame il biometano, ottenuto dalla raffinazione del biogas generato dalla fermentazione anaerobica di rifiuti organici, potrà avere due possibili destini:

- essere immesso nella rete del gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi;
- in alternativa, essere utilizzato come carburante per trasporti, attraverso un sistema di distribuzione propria (serbatoi e pompa di erogazione) oppure tramite cessione a ditte terze (carri bombolai).

Lo schema a blocchi del processo effettuato nella Linea 3 è quello di seguito riportato:



Schema a blocchi Linea 3

4. Nuova potenzialità di trattamento impianto

Gli interventi in progetto prevedono di potenziare la capacità complessiva dell'impianto passando da **28.000** ton/anno a **68.000** ton/anno.

La nuova potenzialità verrà conseguita, mantenendo l'attuale linea di produzione denominata P1 a 28.000 t/a, ed inserendo due nuove linee di produzione:

- linea P2 dedicata al condizionamento dei fanghi: potenzialità di **20.000** ton/anno;
- linea P3 dedicata alla digestione anaerobica e alla produzione biometano: potenzialità di **20.000** ton/anno.





5. Tipologia di rifiuti in ingresso previsti in progetto

Il proponente conferma l'elenco dei rifiuti già approvato senza inserire ulteriori nuovi codici.

Le tipologie di rifiuti, sia speciali che urbani, che potranno pertanto essere conferite in impianto sono:

- Fanghi di depurazione provenienti sia dal comparto industriale (agroalimentare, cartaria, tessile naturale) che dal comparto urbano;
- Residui verdi e lignocellulosici;
- Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani (FORSU);
- Deiezioni zootecniche;
- Residui organici da industrie agroalimentari o altre tipologie previste.

6. Operazioni da svolgere nell'installazione in progetto

Ai sensi degli allegati B e C alla parte Quarta del D. Lgs. n. 152/2006, oltre alle attività R3 e R 13 nella linea di compostaggio - P1, la ditta intende effettuare:

- nella linea di condizionamento fanghi - P2:
 - a. stoccaggio funzionale di fanghi (**R13**: Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12)
 - b. trattamento preliminare di condizionamento fanghi (**R12**: Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11)
 - c. spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (**R10**: Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia)
 - d. recupero di sostanza organica per la produzione di gessi di defecazione da fanghi (**R3**: Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi, comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
- nella linea di digestione anaerobica, la produzione di biogas sottoposto a raffinazione per la produzione di biometano - P3 (**R3**: Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi, comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)

7. Rese di processo

In termini progettuali l'impianto è progettato per produrre fino a 165 Nmc/h di biometano, equivalente ad una produzione di energia elettrica da 0,7 MW elettrici.

Per il momento, la ditta non ha individuato il destino finale del biometano prodotto che può essere:

1. immetterlo nella rete del gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione a terzi;
2. in alternativa, utilizzato come carburante per trasporto, attraverso un sistema di distribuzione propria (serbatoi e pompa di erogazione) oppure tramite cessione a ditte terze (carrichi bombolai).

Per quanto riguarda la produzione di "gessi di defecazione" il qualitativo annuo atteso è di 17.000 t.

In termini di bilancio di massa a fronte di un quantitativo di 20.000 t/a (pari a 55 t/g e in termini volumetrici a 110 mc/g) di FORSU avviata al processo, la produzione di biogas attesa è di 2.600.000 mc/anno di cui 80.000 mc/a impiegati come autoconsumo per la caldaia che alimenta il processo.

Il biogas utile prodotto è quindi pari a 2.520.000 m³/a (in termini di produzione oraria 300 Nm³/h) che può essere trasformato mediante la raffinazione in 1.386.000 m³/a (in termini di produzione oraria 165 Nm³/h) di biometano commercializzabile.

Il quantitativo di 20.000 t/a di biomassa (FORSU) convertito in biogas è pari a 3.328 t/a mentre il quantitativo di digestato prodotto è pari a 16.672 t/a.

8. Gestione delle acque

La realizzazione degli interventi in progetto non modifica l'attuale assetto gestionale delle acque e pertanto sono ripposte le stesse modalità gestionali autorizzate con decreto provinciale.





9. Gestione delle arie esauste

Le modifiche interesseranno la rete di captazione e convogliamento delle arie esauste nonché il sistema di filtraggio e trattamento in serie costituito dallo scrubber e dal biofiltro.

Al biofiltro esistente verranno avviate, previo pretrattamento con lo scrubber, oltre alle arie esauste provenienti dall'esistente linea di compostaggio (linea P1), anche una quota delle arie esauste prodotte nello stabile che ospita lo stoccaggio e il trattamento dei fanghi di depurazione (Linea P2), mentre, al nuovo biofiltro, posizionato verso sud, saranno avviate, sempre previo pretrattamento, la restante parte delle arie esauste prodotte nello stabile che ospita lo stoccaggio e il trattamento dei fanghi di depurazione (Linea P2), nonché, tutte le arie esauste prodotte nello stabile di digestione anaerobica (Linea P3)

Si individueranno, quindi, due punti emissivi (PE 1 e PE2), come indicato nell'Appendice D.

Nello specifico gli interventi che riguarderanno **la rete di captazione** sono:

- la modifica della linea di aspirazione dell'area di maturazione mediante l'inserimento di una nuova sezione che convoglia le arie provenienti dall'area di maturazione verso i motori che alimentano l'insufflazione delle platee PL3 e PL4;
- la modifica della linea di aspirazione dell'area di raffinazione del materiale maturo dislocata nell'attiguo nuovo capannone;
- Per garantire la qualità dell'aria all'interno del nuovo capannone è prevista la realizzazione di una nuova linea di aspirazione delle arie garantendo 1 ricambio d'aria/ora. Tale volume di aria sarà ricircolato alle platee PL1 e PL2. Il ricircolo sarà maggiormente utile nei mesi più freddi dell'anno in quanto permetterà ai cumuli di ricevere aria ad una temperatura più elevata e con un minore carico di umidità.

Per quanto attiene il **sistema di filtraggio e trattamento** è previsto, pertanto, un aumento della superficie filtrante complessiva mediante l'aggiunta di un nuovo biofiltro a sud della proprietà.

10. Rumore

Il livello di emissione sonora calcolato, come media sulle 8 ore, che è stato rilevato in campo aperto ad una distanza di 3 m è pari a 85 dB(A).

Tale valore è il risultato dell'aggregazione di tutte le componenti del sistema che emettono rumore (pompe, valvole, compressore, etc).

11. Applicazione BAT

Con le integrazioni volontarie fornite dalla Ditta in data 02.05.2016 è stato trasmesso la Scheda D aggiornata con le informazioni riguardanti le MTD applicate in impianto.

12. Verifica dei requisiti soggettivi ex art. 16, comma 4, della Normativa di Piano del PRGRUS vigente.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 4 della Normativa di Piano inserita nell'Allegato A del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali approvato con D.C.R. n. 30 del 29.04.2015, la Ditta Biogarda srl con sede in Loc. Bivio Rosalba, Valeggio sul Mincio (VR), dichiara di essersi costituita con atto del 02/08/2001, di essere iscritta alla Camera di Commercio di Verona al numero Repertorio Economico Amministrativo 312981. La Ditta svolge l'attività di recupero di rifiuti mediante compostaggio dal 2002 e dichiara di disporre di adeguate risorse economiche ed umane.

13. Osservazioni istruttorie e conclusioni

Linea di condizionamento fanghi

Il proponente richiede l'autorizzazione per l'operazione di recupero R10 "spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura", tuttavia tale attività è oggetto di uno specifico provvedimento autorizzativo, ai sensi del D.lgs n. 99/92, riguardante lo specifico terreno agricolo in grado, per caratteristiche intrinseche e culturali, di





giunta regionale

ricevere i fanghi condizionati. La proposta progettuale fa, infatti, riferimento allo *“Spandimento dei fanghi presso le aziende agricole ricettrici”*, pertanto l’istanza non contiene gli elementi necessari per rilasciare l’autorizzazione all’operazione di recupero R10 di spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura, che dovrà essere oggetto di specifico provvedimento autorizzativo legato ai terreni in grado di ricevere i suddetti fanghi.

Gesso di defecazione da fanghi.

Il procedimento che prevede la produzione di “gesso di defecazione da fanghi” nella linea P2 in conformità al D.Lgs n. 75/2010 presenta delle difficoltà interpretative e applicative in considerazione della assenza di riferimenti tecnici specifici circa la tipologia e qualità dei fanghi destinabili a tale processo o, più precisamente, non esiste ancora alcuna regolamentazione nazionale o comunitaria che stabilisca sotto il profilo tecnico ed amministrativo i criteri che consentano ai fanghi di cessare la qualifica di rifiuto, ai sensi dell’art. 184-ter del d.lgs 152/06 s.m.i..

Sullo specifico argomento, la Direzione Ambiente con nota prot. n. 158269 del 21.04.2017 ha formulato un preciso quesito ai Ministeri competenti riguardo alla produzione di “gesso di defecazione da fanghi” in relazione alle novità introdotte dal DM 28 giugno 2016 alla norma sui fertilizzanti.

Si rileva, infatti, che in data 28 giugno 2016 il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha approvato un decreto che modifica l’Allegato 3 del D.lgs. 29 aprile 2010, n. 75, recante *“Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell’articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88”*.

Tra le modifiche introdotte compare, nell’elenco dei fertilizzanti, un nuovo correttivo calcico e magnesiaco denominato *“Gesso di defecazione da fanghi”* (prodotto n. 23, punto 2.1 dell’Allegato 3), definito come *“il prodotto ottenuto da idrolisi (ed eventuale attacco enzimatico) di “fanghi” mediante calce e/o acido solforico e successiva precipitazione del solfato di calcio”*.

Con il medesimo decreto il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha, inoltre, precisato che per *“fanghi”* devono intendersi quelli richiamati nel D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99, configurandosi così la possibilità di poter effettuare un processo di recupero che porti alla cessazione della qualifica di rifiuto anche per i fanghi di depurazione attraverso la produzione di un correttivo per i suoli.

Va rilevato altresì che, il D.M. 28 giugno 2016 stabilisce standard tecnici per il “gesso di defecazione da fanghi”, che non appaiono compiutamente definibili quale doveroso riferimento all’art 184-ter del TUA.

A ciò si aggiunga che il recupero dei fanghi di depurazione ha già una sua regolamentazione nel D.lgs. n. 99 del 1992, il quale disciplina l’utilizzo sui terreni agricoli in conformità alle direttive per la protezione dell’ambiente, con particolare riferimento alla tutela del suolo e delle acque, fissando i limiti di concentrazione dei metalli pesanti che possono essere presenti nei fanghi stessi (Allegato 1B).

Inoltre, il D.M. 05 febbraio 1998 al punto 16 dell’Allegato 1 – Sub-allegato 1, *“Rifiuti compostabili”*, che stabilisce le modalità per la produzione di compost, prevede la possibilità di utilizzare i fanghi di depurazione nel limite del 35% di sostanza secca. Le caratteristiche di detti fanghi compostabili devono comunque essere conformi all’allegato 1B del D.lgs. 99 del 1992 e alle eventuali specifiche disposizioni regionali per i contaminanti non disciplinati dalla norma nazionale.

Tutto ciò premesso, si ritiene quindi che l’intervenuta modifica normativa sui fertilizzanti, finalizzata ad individuare altre forme di recupero dei fanghi di depurazione, differenti rispetto a quelle sopra citate, risulti carente di specifiche indicazioni che, in maniera inequivocabile, individuino le forme di trattamento più idonee a garantire la cessazione della qualifica di rifiuto per i fanghi destinati alla produzione di “gessi di defecazione”, alle stesse condizioni ambientali e sanitarie previste dalla normativa per l’utilizzo dei medesimi fanghi in agricoltura (D.lgs. 99 del 1992).

Si tenga, altresì, conto che allo scopo di definire i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto nell’ambito del presente procedimento autorizzativo nel rispetto delle indicazioni fornite dal Ministero dell’Ambiente con nota circolare n. 10045 del 1 luglio 2016, risulta fondamentale stabilire se un loro utilizzo *“porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana”* (comma 1, lett. d) dell’art. 184-ter), tenuto conto che i fanghi di depurazione, a seconda della loro provenienza, possono essere caratterizzati da una rilevante presenza di metalli pesanti, oltre che di microinquinanti organici (Diossine e Furani, IPA e PCB),





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

tant'è che la normativa sull'utilizzo dei fanghi e le conseguenti disposizioni regionali, fissano per tali sostanze dei limiti che condizionano l'autorizzazione per l'uso agronomico.

In tale contesto, si precisa che l'effettuazione di un'attività di recupero che si sostanzia nel processo di "idrolisi (ed eventuale attacco enzimatico) di "fanghi" mediante calce e/o acido solforico e successiva precipitazione del solfato di calcio" non sia, di per sé, sufficiente a garantire la rimozione o la trasformazione degli inquinanti sopra specificati, nel rispetto delle migliori tecniche disponibili (D.M. 29 gennaio 2007).

Emerge pertanto chiaro il rischio che, in assenza delle garanzie ambientali e sanitarie stabilite dal D.lgs. 99 del 1992, la cessazione di qualifica di rifiuti/fanghi, attraverso la produzione di gessi di defecazione, possa, di fatto, determinare un effettivo rischio per l'ambiente, con possibilità di depositare sul suolo un maggiore quantitativo di inquinanti, anche persistenti e bioaccumulabili, rispetto ad un normale gesso agricolo.

Per questo motivo, il deposito del correttivo da fanghi sul suolo potrebbe persino portare al paradosso che l'impiego di un materiale "End of Waste" produca, a seguito di successivi controlli, l'attivazione delle procedure di cui agli artt. 242 e seguenti della Parte IV, Titolo V del D.lgs 152/2006 e s.m.i., in ragione dell'eventuale contaminazione delle matrici ambientali.

Tutto ciò precisato, si richiamano, altresì, i contenuti della sentenza della Corte di Cassazione Penale – Sezione III n. 27958 del 06.06.2017, che facendo riferimento all'art. 127 del D.lgs 152/2006 s.m.i. chiarisce i principi che regolano l'uso agronomico dei fanghi: *"il principio espresso dall'art. 127 d.lgs n. 152 del 2006 – secondo cui, ferme le disposizioni del d.lgs n. 99 del 1992, i fanghi sono assoggettati alla disciplina dei rifiuti – va interpretato nel senso che la regolamentazione dei fanghi di depurazione non è dettata da un apparato normativo autosufficiente confinato all'interno del d.lgs. n. 99 del 1992 ma il regime giuridico, dal quale è tratta la completa disciplina della materia, deve essere integrato dalla normativa generale sui rifiuti, in quanto soltanto attraverso l'applicazione del testo unico ambientale e delle altre norme generali sui rifiuti, per le parti non espressamente disciplinate dal d.lgs n. 99 del 1992, è possibile assicurare la tutela ambientale che il sistema, nel suo complesso esige, in applicazione del principio generale dettato dal d.lgs 152 del 2006, che è in linea con il principio declinato dall'articolo 1 del d.lgs n. 99 del 1992, per cui l'attività di trattamento dei rifiuti deve comunque avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e dell'ambiente, fatte salve, ma in sintonia con tale ultima finalità, espresse deroghe rientranti nell'esclusiva competenza del legislatore statale (art. 117, lettera s) Cost.)"*.

Con particolare riferimento alla definizione di valori e parametri funzionali al controllo di quelle sostanze potenzialmente inquinanti e/o contaminanti non espressamente disciplinate nel D.Lgs. n. 99 del 1992 e nel D.Lgs. n. 75 del 2010, tale sentenza stabilisce, fra l'altro, che *"l'uso agronomico presuppone infatti che il fango sia ricondotto al rispetto dei limiti previsti per le matrici ambientali a cui dovrà essere assimilato (e quindi anche quelli previsti dalla Tab. 1, colonna A dell'allegato 5, al titolo V, parte IV, D.Lgs. 152 del 2006), salvo siano espressamente previsti, esclusivamente in forza di legge dello Stato, parametri diversi, siano essi più o meno rigorosi, nelle tabelle allegate alla normativa di dettaglio (decreto n. 99 del 1992) relativa allo spandimento dei fanghi o in provvedimenti successivamente emanati"*.

Il trattamento proposto per la produzione di gesso di defecazione si concretizza attraverso l'aggiunta di calce e il dosaggio di acido solforico, garantendo l'igienizzazione e la trasformazione della sostanza organica in sostanze umiche, tuttavia appare chiaro come tale processo da solo non sia in grado di rimuovere eventuali sostanze contaminanti presenti nei fanghi e a maggior ragione quelle non espressamente disciplinate dal D.Lgs n. 99/92 e dal D.Lgs n. 75/2010.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, in assenza di precise indicazioni da parte dei Ministeri competenti volte a rimuovere i potenziali rischi di carattere igienico sanitario, si ritiene quindi di escludere dalla linea di produzione dei gessi di defecazione "P2" i fanghi che non rispettino le condizioni previste dal D.lgs 99/92 all'art. 2, comma 1, lettera a), punti 1, 2 e 3 e che non rispettino già in ingresso al trattamento i parametri previsti dalla normativa per i correttivi agricoli, D.lgs n. 75/2010.

Da ultimo, si ritiene quindi che non possa essere previsto il trattamento dei fanghi rispondenti alle succitate caratteristiche in commistione con altri rifiuti per la produzione di un correttivo agricolo, se non è espressamente previsto da specifica normativa tecnica e la cui manifesta finalità sia quella di migliorare le successive operazioni di recupero volte a rimuovere o trasformare i contaminanti eventualmente presenti, che possono incidere sugli aspetti ambientali ed igienico-sanitari in fase di utilizzo del correttivo stesso.





giunta regionale

Sulla base delle considerazioni su esposte, la ditta ha effettuato una verifica delle caratteristiche intrinseche dei fanghi conferiti in impianto negli anni precedenti, ritenendo, nelle integrazioni di luglio 2017, di espungere dai rifiuti in ingresso alla linea di produzione dei gessi di defecazione i fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (EER 190805), in quanto non in grado di rispettare i succitati limiti e garantendo così che le concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti nei fanghi in ingresso al processo siano le stesse del prodotto in uscita.

Sulla base di quanto sopra, fatte salve le valutazioni contenute nel parere espresso dalla Comitato tecnico regionale VIA n. 17 del 06 dicembre 2017, non si sono rilevati elementi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'installazione in oggetto.

LA CONFERENZA DI SERVIZI

rilevato che il progetto in questione ha ottenuto parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, con le prescrizioni e raccomandazioni che si richiamano in toto, esprime pertanto,

Parere favorevole

all'approvazione del progetto e al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione dell'intervento in oggetto, subordinatamente al rispetto dei termini e delle prescrizioni di seguito indicate:

Termini dell'autorizzazione

1. Alla ditta Biogarda srl, con sede legale in loc. Bivio Rosalba, 37067 - Valeggio Sul Mincio (VR), cod. fisc. 03153850239, è rilasciata una Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'impianto di recupero dei rifiuti non pericolosi (costituiti prevalentemente da frazioni organiche), sito in loc. Bivio Rosalba, 37067 - Valeggio Sul Mincio (VR) catastalmente censito al Foglio 65, mappali nn. 311, 312, 314, 294 e 297 del Comune di Valeggio Sul Mincio (VR), per l'attività individuata al Punto 5.3 b) dell'Allegato VIII alla Parte II del D. lgs. n. 152/06 s.m.i. Il presente titolo autorizzativo legittima:
 - a. la prosecuzione dell'attività di produzione del Compost effettuata nella linea P1;
 - b. la realizzazione degli interventi nelle sezioni impiantistiche di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti urbani, di trattamento e condizionamento fanghi, linee P2 e P3;
 - c. la realizzazione degli interventi migliorativi nella linea di compostaggio in conformità agli elaborati progettuali presentati.
2. L'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente provvedimento è soggetta a riesame secondo le modalità previste dall'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dai successivi decreti legislativi n. 128/2010 e n. 46/2014. In ogni caso, il Gestore è tenuto a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell'AIA entro **12 anni** dalla data di rilascio del presente decreto, in quanto risulta essere certificato UNI EN-ISO 14001:2004.
 - In caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione ISO 14001, i termini di presentazione per il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi di **10 (dieci) anni** a partire dalla data di rilascio del presente provvedimento.
 - Il Gestore è tenuto a comunicare alla Regione del Veneto, alla Provincia ed all'ARPAV competenti per territorio, l'avvenuto rinnovo della certificazione ISO 14001 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa.
 - Il Gestore è tenuto altresì a dare immediata comunicazione a Regione, Provincia e ARPAV di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione, nonché dell'eventuale mancato rinnovo.
3. Ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 11, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., la presente Autorizzazione Integrata Ambientale risulta comprensiva delle seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
 - autorizzazione alla realizzazione degli interventi descritti in premessa;





giunta regionale

- all'esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della Parte V del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte III del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
4. Ai sensi dell'art. 24, comma 4, lettera b), della L. R. n. 3/2000, i lavori per la realizzazione delle opere previste dal progetto devono iniziare entro 12 mesi dalla data del provvedimento di approvazione e la messa in esercizio provvisorio dell'installazione deve avvenire entro i successivi 36 mesi dalla data di inizio lavori. Trascorsi inutilmente detti termini, il provvedimento di approvazione del progetto decade automaticamente.
 5. Per quanto riguarda le modalità realizzative e di gestione provvisoria dell'installazione, la Ditta dovrà attenersi a quanto previsto nel progetto valutato positivamente dal Comitato Tecnico Regionale VIA, nonché alle prescrizioni contenute nel relativo parere.
 6. Per la messa in esercizio provvisorio della nuova installazione, la Ditta - in conformità a quanto stabilito dall'art. 25, comma 3, della L. R. n. 3/2000 e della DGR n. 2794/2010 - dovrà presentare alla Regione del Veneto, alla Provincia di Verona e all'ARPAV la seguente documentazione:
 - a. Dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;
 - b. Certificato di collaudo funzionale;
 - c. Documentazione prodotta a seguito dell'attivazione del Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al D. Lgs. n. 156/2006 e s.m.i. e ritenuta significativa per la fase della realizzazione dell'installazione;
 - d. Documentazione attestante l'adeguamento delle garanzie finanziarie a favore della Provincia di Verona, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
 - e. Il nominativo del Tecnico Responsabile dell'installazione.
 7. Contestualmente al certificato di collaudo funzionale, la Ditta dovrà presentare la versione aggiornata del PMC, redatto secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti, che consideri le fasi di gestione operativa dell'installazione nella configurazione di esercizio, al fine di ottenere l'Autorizzazione Integrata Ambientale definitiva.
 8. Il rilascio di un'AIA definitiva, nella nuova configurazione impiantistica, è demandata ad un successivo provvedimento del Direttore del Dipartimento Ambiente subordinatamente alla presentazione del certificato di collaudo funzionale ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 della L. R. n. 3/2000.
 9. Per la prosecuzione dell'attività della linea di produzione del compost (P1) si applicano le disposizioni contenute nel provvedimento della Provincia di Verona, determinazione n. 2440 del 02 luglio 2015 e s.m.i, fino al rilascio dell'AIA nella configurazione di esercizio ordinario della nuova installazione.

Rifiuti conferibili in impianto, operazioni autorizzate e stoccaggi

10. Presso l'impianto potranno essere conferite esclusivamente le tipologie di rifiuti riportati nell'**Appendice A**.
11. Con riferimento agli Allegati B e C alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 s.m.i., le attività di gestione dei rifiuti che la Ditta, in fase di esercizio provvisorio, è autorizzata ad effettuare sono le seguenti:
 - a. nella linea di compostaggio - P1:
 - i. stoccaggio funzionale di rifiuti organici (**R13**: Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12);





giunta regionale

- ii. recupero di sostanze organiche mediante processo di compostaggio per produzione di ammendanti (**R3**: Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi, comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche).
- b. nella linea di condizionamento fanghi - P2:
- i. stoccaggio funzionale di fanghi (**R13**: Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12)
 - ii. trattamento preliminare di condizionamento fanghi (**R12**: Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11)
 - iii. recupero di sostanza organica per la produzione di gessi di defecazione da fanghi (**R3**: Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi, comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
- c. la digestione anaerobica con produzione di biogas sottoposto a raffinazione per la produzione di biometano - P3 (**R3**: Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi, comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche).

12. L'impianto è autorizzato a produrre :

- Ammendante Compostato Misto (A.C.M.);
- Ammendante Compostato con Fanghi (A.C.F.);
- Gesso di defecazione da fanghi.

In tutte le fasi lavorative deve essere assicurata l'identificazione e la tracciabilità all'interno dell'impianto delle diverse tipologie di compost e del correttivo prodotto. I fertilizzanti devono rispettare i limiti previsti dal D. Lgs. n. 75 del 29.04.2010.

13. Le tipologie di rifiuti speciali e urbani conferiti in impianto, costituite da:

- Fanghi di depurazione provenienti sia dal comparto industriale (agroalimentare, cartaria, tessile naturale) che dal comparto urbano,
- Residui verdi e lignocellulosici,
- Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani (FORSU),
- Deiezioni zootecniche,
- Residui organici da industrie agroalimentari o altre tipologie previste,

dovranno essere stoccati nelle apposite aree individuate nell'**Appendice B** al presente provvedimento.

14. Analogamente, quanto prodotto nelle fasi di lavorazione effettuate in impianto, costituito da:

- Ammendante Compostato Misto (A.C.M.),
- Ammendante Compostato con Fanghi (A.C.F.),
- Gessi di defecazione,

dovrà essere stoccato nelle apposite aree individuate nell'**Appendice B** al presente provvedimento.

15. Con riferimento alla linea P2, per la lavorazione che prevede la produzione di "gesso di defecazione da fanghi" possono essere conferite esclusivamente le tipologie di rifiuti rispondenti alla definizione di fango, prevista dal D.lgs 99/92 all'art. 2, comma 1, lettera a), punti 1, 2 e 3, ad esclusione dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (EER 190805).

Potenzialità dell'impianto

16. La Ditta è autorizzata a gestire, limitatamente alle singole linee di produzione, i seguenti quantitativi di rifiuti:

- in esercizio ordinario:

- a. linea di produzione compost, denominata P1, di potenzialità massima in ingresso: **28.000 t/a**;

- in fase di esercizio provvisorio, a seguito della realizzazione degli interventi in progetto:

- b. linea di condizionamento dei fanghi e di produzione di gessi di defecazione, denominata P2, di potenzialità massima in ingresso: **20.000 ton/anno**;





giunta regionale

c. linea di digestione anaerobica e produzione di biometano, denominata P3, di potenzialità massima in ingresso: **20.000** ton/anno.

17. Con riferimento alla linea P1, la quantità complessiva di rifiuti e/o materiali in ingresso, pari a 28.000 t/anno, deve essere costituita al massimo da 18.200 t di rifiuti e/o materiali organici diversi da scarti lignocellulosici e da 9.800 t di scarti lignocellulosici. La potenzialità massima di lavorazione della Linea P1, comprensiva dei sovralli ottenuti dai processi di raffinazione eseguiti durante il ciclo produttivo è di 36.400 t/anno, considerato che nel processo entrano anche 8.400 t di sovrallo. Tale sovrallo ricircolato deve possedere caratteristiche adatte a garantire la porosità e la struttura alla miscela avviata a compostaggio. I quantitativi impiegati devono essere annotati in appositi registri come previsto dalla deliberazione di Giunta regionale del Veneto n. 568/05;

Produzione di gessi di defecazione da fanghi – criteri per la cessazione di qualifica di rifiuto

18. I rifiuti avviati alla produzione di gesso di defecazione da fanghi, prodotto n. 23, punto 2.1 dell'Allegato 3 del D. Lgs. n.75/2010, per cessare la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.lgs. n. 152/2006, devono rispondere in origine ai limiti posti per i correttivi agricoli dal D.lgs. n. 75/2010.
19. La ditta è tenuta a produrre una dichiarazione di conformità per ciascun lotto di correttivo agricolo, che deve essere conservata per almeno un anno dalla sua emissione e resa disponibile alle autorità di controllo. Deve inoltre conservare un campione rappresentativo del lotto per il quale è emessa la dichiarazione di conformità per almeno 1 mese. La dimensione del lotto non potrà superare i 1000 m³.
20. La mancanza della conformità ai criteri di cessazione di qualifica di rifiuto stabiliti dalla presente autorizzazione comporta, per la ditta, l'obbligo di gestire il prodotto del trattamento come un rifiuto, ai sensi e per gli effetti della Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
21. La ditta deve adottare un sistema di gestione della qualità per la sezione dedicata al processo di produzione dei gessi di defecazione da fanghi, sottoposto alla valutazione di conformità prevista dal Regolamento CE n. 765/2008, ovvero, in alternativa, di registrazione del sito ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
22. Il correttivo calcico prodotto deve essere depositato in vasca impermeabile e coperta, chiaramente identificabile con l'opportuna cartellonistica. Deve, inoltre, essere mantenuta idonea registrazione riguardante il produttore, la quantità e la percentuale di materiali/rifiuti utilizzati nella formulazione.
23. Il deposito dei gessi di defecazione da fanghi non potrà superare 6 mesi dalla data di emissione della dichiarazione di conformità. Trascorso tale periodo il correttivo torna a essere qualificato come un rifiuto/fango, ai sensi e per gli effetti della Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Alla scadenza della dichiarazione di conformità il detentore sarà tenuto a presentare a Comune, Regione, Provincia ed ARPAV un crono programma per l'allontanamento dei rifiuti in questione.
24. Non è consentito il deposito intermedio di gessi di defecazione da fanghi presso unità locali di titolarità di soggetti terzi sprovvisi comunque del potere di rappresentanza al riguardo, da parte dello specifico utilizzatore.
25. Il trasporto di tali correttivi agricoli verso l'utilizzatore finale deve sempre essere accompagnato da una copia della dichiarazione di conformità, oltre alla documentazione prevista dalla disciplina in materia di trasporto di beni o merci.
26. E' consentito il deposito presso l'impianto del gesso di defecazione da fanghi in attesa di utilizzo entro la quantità coperta dall'ammontare della polizza fideiussoria prestata per i rifiuti. Pertanto, è necessario che il quantitativo complessivo di rifiuti oggetto di lavorazione e di gesso di defecazione a valle del





giunta regionale

processo, stoccabile presso l'installazione, non superi mai quello coperto dalla polizza fideiussoria.

Impianto di upgrading di biometano

27. L'impianto di upgrading è autorizzato alla produzione di biometano per la cessione a ditte terze mediante carico su carri bombolai; per l'immissione del metano prodotto in rete la ditta dovrà ottenere le specifiche autorizzazioni.
28. Le emissioni di offgas dovranno rispettare i limiti di cui all'All. I alla parte V del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..
29. La messa in esercizio del nuovo impianto di upgrading di biometano dovrà essere comunicata alla Regione del Veneto e all'ARPAV - Dipartimento di Verona, con un anticipo di almeno quindici giorni.
30. Entro 45 giorni dalla data di messa a regime la Ditta è tenuta a formulare una proposta per il monitoraggio di H₂S al camino in termini di concentrazione e flusso di massa e a trasmettere i risultati preliminari.

Atmosfera: gestione e valori limite di emissione

31. La Ditta è tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per contenere le emissioni odorigene assicurando il corretto, costante funzionamento e manutenzione di sistemi di abbattimento, tenendo conto dei criteri stabiliti dalla D.G.R. n. 568 del 2005.
32. Deve essere effettuata una costante manutenzione dei biofiltri al fine di garantire il mantenimento dei parametri ottimali riguardo a pH, temperatura, umidità ed efficienza di abbattimento delle sostanze odorigene, effettuando periodiche analisi per verificarne il corretto funzionamento.
33. I letti filtranti devono essere sottoposti a rivoltamenti periodici sulla base delle verifiche di efficienza dei biofiltri stessi, con sostituzioni parziali/totali del materiale al fine di mantenere la necessaria porosità.
34. Le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli scrubber devono essere effettuate con la frequenza, le modalità ed i tempi previsti dal PMC vigente.
35. Le emissioni dai biofiltri (punti emissivi PE1 e PE2 indicati nell'**Appendice D** al presente provvedimento) dovranno essere conformi ai limiti previsti dalla parte V del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i. e per i parametri polveri totali, ammoniaca, acido solfidrico (H₂S) e mercaptani, carbonio organico totale (TOC) devono, comunque, rispettare le seguenti concentrazioni:

<i>parametri</i>	<i>Limite espresso in mg/Nm³</i>
polveri totali	5
ammoniaca (NH ₄)	25
acido solfidrico (H ₂ S) e mercaptani	5
carbonio organico totale (TOC)	25

36. I valori limite di emissione sopra indicati si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto intesi come periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto.
37. Ove non siano disponibili criteri per la valutazione della conformità dei valori limite di emissione indicati nell'Allegato VI alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i, la resa di abbattimento, necessaria per garantire il raggiungimento dei limiti di emissione riportati al precedente punto 35, deve comunque non essere inferiore all'80%.

38. Con riferimento ai biofiltri la Ditta è tenuta a garantire il rispetto del limite di 500 UO/mc (UNI EN





giunta regionale

13725:2004).

39. Il sistema di aspirazione e trattamento dell'aria a servizio dell'impianto negli ambienti di lavoro chiusi, ove è prevista la presenza di personale, deve rispettare il ricambio d'aria minimo previsto dalla DGR n. 568 del 2005.
40. La ditta dovrà garantire il mantenimento del sistema di abbattimento polveri e odori costantemente in funzione assicurando all'interno della struttura una depressione sufficiente a evitare le fuoriuscite di aria verso l'esterno.

Scarichi idrici: gestione e valori limite di emissione

41. Le acque meteoriche precipitate sulle superfici scoperte dell'impianto ove sussiste la possibilità di un dilavamento non occasionale e fortuito di sostanze pericolose e pregiudizievoli per l'ambiente, da considerarsi come "acque di prima pioggia" devono essere raccolte mediante un'adeguata rete di captazione ed avviate a vasche di accumulo con possibilità di essere riutilizzate nell'installazione e, per la parte eccedente, conferite ad opportuni impianti di trattamento autorizzati.
42. Le vasche di accumulo nelle quali sono recapitate le acque indicate al precedente punto, dovranno essere svuotate nei giorni immediatamente successivi all'evento piovoso intenso in modo che sia sempre disponibile il volume di invaso per far fronte a un eventuale nuovo evento piovoso.
43. Le acque di processo da percolati della zona di ricezione, miscelazione, fermentazione accelerata, devono essere raccolte mediante un'adeguata rete di captazione e, successivamente, riutilizzate nell'impianto di irrigazione a servizio della fermentazione accelerata del compost e, per la parte eccedente, avviate ad opportuni impianti di trattamento autorizzati.
44. Le acque di lavaggio delle gomme degli automezzi devono essere convogliate mediante opportuna rete di captazione ad un pozzetto di stoccaggio e successivamente avviate ad un impianto terzo autorizzato.

Localizzazione punti campionamento e misurazione

45. Le misurazione e i campionamenti delle diverse emissioni in atmosfera e degli scarichi idrici dovranno essere effettuate nei punti indicati nella planimetria posta nell'**Appendice C e D** al presente provvedimento, nel rispetto del PMC approvato.

Rumore: valori limite di emissione

46. Le emissioni acustiche dovranno rispettare quanto previsto dal Piano di Classificazione Acustica del territorio adottato dal Comune di Valeggio sul Mincio, ai sensi del D.P.C.M. 14 novembre 1997.
47. Dovrà essere assicurata la corretta gestione e programmazione degli interventi di manutenzione agli impianti, al fine di garantire i livelli di rumorosità consentiti. In caso di modifica, anche non sostanziale del ciclo produttivo o delle attrezzature significative, dovrà essere effettuata una nuova valutazione di impatto acustico ai sensi della L. 447/1995.

Modalità e frequenza dei controlli programmati

48. I controlli analitici sulle acque sotterranee devono essere svolti con frequenza semestrale su tutti i parametri individuati nel piano di monitoraggio e controllo.
49. Il gestore deve comunicare ad ARPAV-DAP di Verona ed alla Provincia di Verona, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date di esecuzione delle attività di autocontrollo delle emissioni in atmosfera, delle acque sotterranee e del rumore, in maniera tale da poter eventualmente prevedere dei campionamenti in contraddittorio.





Disposizioni generali

50. la Ditta è tenuta a rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni:
- Sui rifiuti non provenienti da utenze civili, codificati con il cosiddetto “codice a specchio”, deve essere accertato il carattere di non pericolosità.
 - i rifiuti speciali in ingresso potranno essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, che, ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica, l’omologa deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato. Tale omologa dovrà essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente da produttore originario e provenienti continuativamente da un’attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l’omologa potrà essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative. Qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l’omologa del rifiuto potrà essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore originario. L’omologa del rifiuto dovrà essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all’atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell’omologazione e l’effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta.
51. La Ditta è tenuta, al fine di ottenere l’AIA definitiva, a presentare a Regione del Veneto e Provincia di Verona la verifica di sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.M. n. 272/2014.
52. La Ditta è tenuta ad adeguare le garanzie finanziarie in essere estendendole ai contenuti del presente provvedimento con la regolarizzazione e la contestuale trasmissione alla Provincia di Verona della documentazione attestante l’avvenuta estensione, entro 90 giorni dalla dichiarazione di ultimazione dei lavori in conformità al progetto approvato. Va da sé che, trascorso inutilmente il termine su indicato, l’autorizzazione integrata ambientale deve intendersi sospesa fino all’avvenuta regolarizzazione.
53. Ai sensi di quanto stabilito dalla DGR n. 2721 del 29/12/2014, le garanzie finanziarie devono avere una durata non inferiore a 3 anni. Nel caso di polizze con durata inferiore a quella di validità del presente atto la Ditta è tenuta a procedere con il rinnovo delle stesse almeno 6 (sei) mesi prima della naturale scadenza delle garanzie prestate. Anche in questo caso, trascorso inutilmente il termine indicato alla precedente prescrizione, l’autorizzazione integrata ambientale deve intendersi sospesa, senza ulteriore preventiva comunicazione da parte della Regione del Veneto.
54. In caso di mancato rinnovo e/o revoca della certificazione ISO 14001, la Ditta è tenuta - entro il termine di 90 giorni dalla decadenza della certificazione stessa, salvo motivata deroga concessa dall’Ente garantito - ad adeguare l’importo delle garanzie finanziarie, ricalcolato senza la prevista riduzione. Rimane sottinteso che trascorso inutilmente il termine indicato l’autorizzazione integrata ambientale deve intendersi sospesa.
55. La Ditta è autorizzata ad esercire l’impianto solo se in possesso di una regolare polizza RC inquinamento stipulata in conformità alla vigente normativa regionale in materia. L’attestazione dell’avvenuto rinnovo della polizza RC inquinamento da parte della Ditta deve essere presentata alla Provincia di Verona entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa. La mancata regolarità della polizza RC inquinamento e/o la carenza del rinnovo comportano la sospensione dell’autorizzazione integrata ambientale.
56. Ai sensi dell’art. 29-decies, comma 5, del Titolo III-bis della Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., al fine di consentire le attività di controllo sull’impianto, il gestore deve fornire tutta l’assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all’installazione, per prelevare





giunta regionale

campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del medesimo decreto.

57. Ai sensi dell'art. 29-nonies del Titolo III-bis della Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il gestore è tenuto a comunicare alla Regione del Veneto, alla Provincia e all'ARPAV variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione ovvero modifiche progettuali dell'installazione, così come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del medesimo Titolo.
58. Il gestore dell'installazione deve comunicare tempestivamente a Regione, Provincia ed ARPAV eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dell'art. 29-decies, comma 3, punto c), del Titolo III-bis della Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., motivandone le cause e programmando le successive azioni correttive e monitoraggi; contemporaneamente il gestore è tenuto ad attivare tutte le procedure e gli interventi necessari a ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
59. Qualora i fatti indesiderati di cui al precedente punto possano in qualche modo arrecare pregiudizio alla salute la ditta è tenuta a sospendere l'esercizio dell'attività o della sezione impiantistica interessata dalla non conformità, fino al ripristino delle condizioni normali di esercizio. Analoga comunicazione è data non appena ripristinata la completa funzionalità dell'impianto.
60. Per quanto attiene gli aspetti della sicurezza la Ditta, oltre a dover rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., dovrà attuare i contenuti del piano di sicurezza redatto ai sensi dell'art. 22 c. 2, lett. d) della L. R. n. 3/2000. Inoltre dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L. R. n. 3/2000.
61. Entro il 31 marzo di ogni anno, la ditta è tenuta a trasmettere a Regione del Veneto, Provincia di Verona, Comune ed ARPAV i dati relativi ai controlli delle emissioni previsti dalla presente autorizzazione secondo le modalità definite dal Piano di Monitoraggio e Controllo. Il gestore provvederà altresì ad informare immediatamente i medesimi soggetti in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile, la conformità.
62. La Ditta è tenuta a garantire la corretta apertura e chiusura dei portoni che non devono rimanere aperti in modo continuativo, ma solo in caso di passaggio dei mezzi evitando che tali aperture possano essere causa di emissione di odori molesti oltre il necessario per il transito.
63. La Ditta è tenuta a dimostrare di mettere in atto tutti gli accorgimenti utili affinché l'attività si svolga senza pregiudizio per la salute pubblica, con particolare riferimento alla produzione di odori, polveri, rumori molesti e proliferazione di specie infestanti.
64. La Ditta deve tenere opportuna registrazione del materiale prodotto, con riferimento al lotto, alle sue caratteristiche, all'utilizzatore e al quantitativo.
65. In termini di consumi energetici la Ditta dovrà seguire le buone pratiche relative all'uso efficiente dell'energia evitando sprechi e monitorando i consumi nel piano di monitoraggio e controllo. Per quanto attiene i consumi idrici dovrà essere garantita l'ottimizzazione dell'uso dell'acqua evitando sprechi, mettendo in atto le buone pratiche gestionali e monitorando i consumi nel piano di monitoraggio e controllo.
66. In caso di chiusura dell'impianto in vigenza della presente autorizzazione tutti i rifiuti presenti presso l'impianto dovranno essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero, nonché procedere alle operazioni di ripristino dell'area in conformità al ripristino della destinazione agricola della zona.





giunta regionale

67. Ai sensi dell'art. 208, comma 6 del D.lgs 152/06 e s.m.i., l'approvazione del presente progetto comporta variazione dello strumento urbanistico e come tale sono dovuti al Comune di Valeggio sul Mincio gli oneri di concessione nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 24, comma 3, della L.R. 3/2000.
68. Il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei VV.FF. e dell'U.L.S.S. in materia di prevenzione incendi e di ambienti di lavoro.
69. La ditta è tenuta ad affidare la gestione dell'istallazione a personale adeguatamente preparato ed è tenuta a garantire un'adeguata informazione e formazione del personale operante, sulla gestione delle emergenze ambientali e naturalistiche dell'area di cantiere, così da evitare comportamenti scorretti.
70. Di informare che avverso la presente deliberazione può essere opposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

IL PRESIDENTE
DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
- dott. Ing. Luigi Fortunato -






APPENDICE A

Elenco dei rifiuti ammessi in impianto

EER	DESCRIZIONE	NOTE
020101	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	<i>In conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente sui sottoprodotti di origine animale</i>
020102	Scarti di tessuti animali	<i>In conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente sui sottoprodotti di origine animale</i>
020103	Scarti di tessuti vegetali	
020106	Feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito	<i>In conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente sui sottoprodotti di origine animale</i>
020107	Rifiuti della silvicoltura	
020201	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	<i>In conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente sui sottoprodotti di origine animale</i>
020202	Scarti di tessuti animali	<i>In conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente sui sottoprodotti di origine animale</i>
020203	Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione	<i>In conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente sui sottoprodotti di origine animale</i>
020204	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	<i>In conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente sui sottoprodotti di origine animale</i>
020301	Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti	
020304	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	
020305	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	
020403	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	
020501	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	<i>In conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente sui sottoprodotti di origine animale</i>
020502	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	
020601	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	<i>In conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente sui sottoprodotti di origine animale</i>
020603	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	
020701	Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	
020702	Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	
020704	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	
020705	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	
030101	Scarti di corteccia e sughero	
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	





giunta regionale

030301	Scarti di corteccia e legno	
030302	Fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)	
030307	Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	
030308	Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	
030309	Fanghi di calcio contenenti carbonato di calcio	
030310	Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	
030311	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310	
040107	Fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo	
040210	Materiale organico proveniente da prodotti naturali (es. grassi e cere)	<i>In conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente sui sottoprodotti di origine animale</i>
040221	Rifiuti da fibre tessili grezze	<i>In conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente sui sottoprodotti di origine animale</i>
100101	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104)	<i>Ceneri di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali con le caratteristiche di cui al punto 18.11 del D.M. del 05/02/98</i>
100102	Ceneri leggere di carbone	<i>Ceneri di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali con le caratteristiche di cui al punto 18.11 del D.M. del 05/02/98</i>
100103	Ceneri leggere di torba e di legno non trattato	<i>Ceneri di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali con le caratteristiche di cui al punto 18.11 del D.M. del 05/02/98</i>
100115	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 14	<i>Ceneri di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali con le caratteristiche di cui al punto 18.11 del D.M. del 05/02/98</i>
100117	Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16	<i>Ceneri di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali con le caratteristiche di cui al punto 18.11 del D.M. del 05/02/98</i>
150101	Imballaggi in carta e cartone	
150103	Imballaggi in legno	
190604	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	<i>Digestato ottenuto dal trattamento anaerobico dei rifiuti urbani selezionati aventi i seguenti CER 191207, 200101, 200108, 200125, 200138, 200201, 200302, 200304.</i>
190605	Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	
190606	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	<i>In conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente sui sottoprodotti di origine animale</i>
190805	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

190809	Miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili	<i>In conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente sui sottoprodotti di origine animale</i>
190812	Fanghi prodotti dal trattamento biologico	<i>Solo se provenienti da della acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11 insediamenti agroindustriali</i>
190814	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	<i>Solo se provenienti da insediamenti agroindustriali</i>
191207	Legno diverso di cui alla voce 19 12 06	
200101	Carta e cartone	
200108	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	
200125	Oli e grassi commestibili	
200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	
200201	Rifiuti biodegradabili	
200302	Rifiuti dei mercati	






giunta regionale


APPENDICE B

Individuazione planimetrica aree di stoccaggio

QUADRO D'INSIEME ISTALLAZIONE



LINEA P 1 - IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO



Linea P 1 - Compostaggio.

A = Impianto Esistente;

B = Capannone per lo Stoccaggio del Verde;

C = Capannone per la Vagliatura e lo Stoccaggio del Prodotto Finito;

D = Biofilmo.






REGIONE DEL VENETO

giunta regionale


LINEA P 2 - IMPIANTO DI STOCCAGGIO / TRATTAMENTO FANGHI



Linea P 2 - Stoccaggio e Trattamento Fanghi.

A = Capannone per le attività di stoccaggio e trattamento dei fanghi;
B = Biofiltro.

LINEA P 3 - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ANAEROBICO



Linea P 3 - Trattamento Anaerobico.

A = Impianto di Digestione Anaerobica;
B = Capannone per le attività di Stoccaggio e Trattamento Digestato;
C = Impianto di Produzione Biometano;
D = Biofiltro.



 **REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

APPENDICE D

Sistema di gestione delle arie e punti di campionamento

- PE 1 = Punto Emissivo 1**
- PE 2 = Punto Emissivo 2**
- SB 1 = SCRUBBER 1**
- SB 2 = SCRUBBER 2**
- SB 3 = SCRUBBER 3**

